

I capitoli dei Bucceri nella città di Trapani

di SALVATORE DENARO

Moderne associazioni di tipo corporativistico. Così potremmo definire le maestranze degli artigiani che sorsero fra il 1600 e il 1700 nella città di Trapani.

Allo scopo di tutelare, regolare, difendere i propri interessi, queste corporazioni si diedero delle norme, regolate da uno statuto, che vincolassero in modo obbligatorio e definitivo gli artigiani appartenenti ad uno stesso campo di attività lavorativa.

Fra le corporazioni che sorsero a Trapani in quei secoli, quella dei macellai o bucceri.

Nel 1632 il maestro notaio Andrea Bascone roga un atto, registrato successivamente nei volumi del notaio Antonino Russo di Trapani (1) nel quale, su richiesta di Giuseppe Paladino quale rappresentante di tutti i macellai della città di Trapani, vengono sancite le norme fondamentali e gli iniziali dodici capitoli che regoleranno la vita sociale della categoria. Appunto un proemio e dodici capitoli ai quali i consociati si dovranno scrupolosamente attenere nel rispetto e della stessa categoria e della cittadinanza.

Un breve accenno a questo statuto, redatto in forma volgare tranne la parte iniziale e quella finale in latino.

Nel proemio, dopo avere dichiarato innanzitutto l'importanza primaria di questo lavoro, una vera e propria arte tanto che «... si compara a i signori Medici circa l'essere anatomisti solamente con quella differenza che quella tratta di scorticare animali ma questi più propriamente li corpi humani», vengono eletti come loro protettori San Bartolomeo Apostolo e San Luca Evangelista, l'uno per essere stato scorticato «... vera parte dell'esercitio loro...» con il coltello come simbolo, l'altro «... per avere in custodia il bue animale...». Ai due santi protettori, come riferito nel capitolo X, la maestranza promette di fabbricare un altare per il loro culto.

Nel primo capitolo sono sancite le elezioni annuali, come rappresentanti

della categoria di due deputati e di un tesoriere, democraticamente eletti dall'assemblea degli stessi congregati, con i compiti specifici di far rispettare ed osservare i capitoli, della riscossione delle tasse che i bucceri dovranno versare, di tenere aggiornato il libro degli introiti ed esiti, di conservare le tre chiavi della cassa comune.

La tassa principale, al capitolo IV, è fissata in grani due più altre tasse particolari quale, per esempio, quella di versare una piccola cifra per ogni animale macellato, che serviranno per costituire un fondo comune per soccorrere ed aiutare i congregati che si trovino in difficoltà di ogni genere.

Si stabilisce, nei capitoli VII e VIII l'obbligo dei maestri bucceri e parimenti dei garzoni di bottega, di iscriversi nel libro mastro pagando una tassa di entrata (dalla quale sono comunque esentati i garzoni), iscrizione che sarà valida per la durata di dieci anni passati i quali «... bisogna versare... onza 1...» a conferma della loro professione nella città di Trapani. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio del lavoro in questione viene fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel libro mastro di esercitare la professione di Buccere sotto pena di onza 1 e tari 2.

Un brevissimo commento ai preludi al capitolo IX. Memori degli insegnamenti divini, che videro fermare la mano di Abramo nel momento stesso in cui lo stesso stava per scagliare il colpo mortale al figlio, i macellai di questa congregazione ritengono che il loro lavoro debba essere considerato una arte al pari degli altri ceti formatisi nella città di Trapani e ne chiedono la ratifica al Senato; chiedono inoltre allo stesso Senato di voler loro concedere l'autorizzazione a formare il loro «... Cereo, seu Cilio...» impegnandosi ad averne cura, ad abbellirlo ed accompagnarlo in processione durante la cerimonia del Venerdì Santo.

Senza entrare nello specifico della processione dei Misteri, che comunque esula dalla nostra breve ricerca, il ceto dei macellai, ancor oggi conserva la cura del gruppo sacro denominato "la sentenza" nel quale è rappresentato, nella bellissima scultura attribuita a Domenico Nolfo, il famoso gesto di Ponzio Pilato che dinanzi al popolo, si lava le mani.

Fondamentale appare, come vedremo, il capitolo XI nel quale si afferma che questi stessi capitoli, se non più conformi alle esigenze dei congregati, potranno in seguito essere mutati, aggiunti o cancellati.

Ed infatti, settanta anni dopo, fra gli atti del notaio Francesco Amico di Trapani ⁽²⁾ troviamo una copia quasi integrale dei dodici capitoli redatti dal notaio Andrea Bascone dei quali riporto qui di seguito la trascrizione e nei volumi del notaio Carlo Patrico di Trapani ⁽³⁾ è rogato un atto, datato 31-7-1758, ine-

dito, nel quale sono presenti, a conferma di quanto specificato nell'originario statuto, alcune riforme della maestranza dei bucceri. Anche di questo inedito atto ho curato la trascrizione integrale.

Interessanti e significative appaiono le modifiche al vecchio statuto; alcune nuove norme vengono a sostituire, cancellare e modificare le vecchie, come già stabilito nell'originario capitolo XI (e non X, come è scritto in un punto di questo nuovo atto).

La riforma più importante è senza dubbio quella che stabilisce la sostituzione dei due deputati e del tesoriere con quattro Consoli «... al suddetto Illustrissimo Senato benvenuti...» con tutti i compiti e le responsabilità attribuite ai precedenti rappresentanti della maestranza. Solo il tesoriere, ma a discrezione dei Consoli, può essere rieleto, ma con il limitato incarico di tenere aggiornato il libro degli introiti ed esiti.

Vengono poi aumentate alcune tasse e in particolare quelle che riguardano la macellazione delle carni, la vendita della salsiccia di maiale e l'introito derivante dal commercio del caudume, le interiora degli animali.

Nuova è la norma che stabilisce l'obbligo per ogni macellaio "forastiere" di essere sottoposto ad esame per diventare maestro: in tale modo, questi potrà, al pari dei bucceri operanti nella città di Trapani, esercitare liberamente la sua professione, iscrivendosi, pagando le dovute tasse, al libro mastro della congregazione.

Altro significativo spunto ci viene offerto dall'organizzazione interna che i bucceri si danno. I bucceri non potranno diventare maestri se non avranno fatto tre anni di garzonato; solo i figli dei macellai, già passati maestri saranno esentati sia dagli esami per maestro, sia dal compiere tre anni di garzonato. È fatto inoltre divieto a tutti i bucceri dell'arte di associarsi nel loro lavoro «... con qualche Bottegaro... sotto pena di 5 onze... in beneficio della cassa di sudetta arte...».

Per quanto riguarda il fondo cassa della maestranza che, come abbiamo visto, serve per aiutare in casi di bisogno gli iscritti, si stabilisce che qualunque congregato che non possa pagarsi, in caso di grave infermità, le medicine e il medico, l'arte gli debba versare 10 grani per ogni giorno di malattia; anche nel caso di morte, l'arte si impegna, sempre nelle difficoltà economiche della famiglia, «... seppellirlo a sue spese nel Convento del Carmine...» e si impegna anche a far celebrare delle messe in suffragio della sua anima. La maestranza interviene inoltre a contribuire alle spese dei propri iscritti, se le figlie si dovessero sposare o addirittura farsi monache.

Nella parte finale di questo inedito atto ci sono le firme sia di alcuni ma-

cellai, sia dei quattro consoli della suddetta maestranza che, come nota di colore finale, non sanno scrivere e perciò si affidano ad un procuratore, tale Rosario Luparello.

In Dei Nomine Amen

c. 74r

Die Tertio Aprilis None Indictionis millesimo
sexiengentesimo quinquagesimo sexto

Cum sit quod in arte bucceriorum sunt facta nonnulla/ capitula presentato et registrata in officio Spectabilium Iuratorum/ huius Invictissime atque fidelis urbis Drepani que Capitula/ atque adhuc non sunt reducta in actis publici Notarii/ et volentes dicti Macellatores seu buccerii capitula predicta/ in actis publici Notarii reducere ad futuram rei memoriam ut/ omnibus noti decreverunt ad infrascriptorum actum/ devenire et in eis addere alium capitulum tenor/ sequitur ut infra videlicet: Capitoli delli Macellari/ ovvero bucceri della città di Trapani.

Proemio

Li macellari che comunemente sono chiamati bucceri/ a da latini lanii benche parano per raggion dell'officio/ alquanto ignobili sono pure di qualche merito cossi/ per l'antichità, essendo l'arte loro secondo il parere/ di molti ritrovata da quei primi, che cominciarono/ a sacrificare le vittime a Dio, quali furono Abelle,/ e Caino figlioli di Adamo come anche per la/ necessità sapendo tutti quanto importa l'exer-/citio loro al vitto humano et il mangiar delle/ carni ch'è facto per nutrimento de corpi mala-/mente da reggersi e sostentarsi senza di quelle/ s'aggiunge la destrezza della quale deve l'-/istesso Bucciere essere maestro, come il saper// ammazzare e svenere il bestiolo per la carne/ non divenire rossa, cossi il saperla dividere di/ pezzo in pezzo che veramente in questa parte/ si compara a i signori Medici circa l'essere anatomisti/ solamente con quella differenza che quello tracta/ di scorticare animali ma questi più propriamente/ li corpi humani./

c. 74v

Or essendo l'officcio dal Bucciere di merito tale,/ con raggione i Buccieri di questa città di trapani/ forse non inferiori ad alcun altro delli diversi/ paesi: volendo ad istanza e secondo la speculatione di Giuseppe Paladino un di loro ridurre/ e mantenere l'arte

propria per comun beneficio/ sotto una certa forma di comunità, ovvero/ fratellanza: e sapendo quanto importa a questo/ fine lo stabilire precetti vengono al presente/ a formare alcuni capitoli per dovere secondo/ le bone regole di quelli exercitarli nelle virtù/ particolare della carità verso i proprii soi compa-/gni. Il che per meglio sortire, et conseguire/ di certo l'effecto ne statuiscono un certo monte/ con l'imporre alcune tasse o più presto/ elemosina da pagarla loro stessi, et altri conforme/ il tutto per arrivare principalmente// a questo segno di potere con l'acquistare commodità/ soccorrere l'un l'altro ne comuni loro bisogni. Ma/ dovendo a questo intervenire in comune consenso acciò che appara appresso gli altri havere essi loro/ processo con le solite cerimonie quali si ricercano/ in simili occorrenze hanno volsuto stipularne/ Atto [pubblico] in notario Andrea Bascone./

c. 75r

1632. sottoscritti dall'istesso notaro in quello/ ciascheduno il proprio nome, ed a sottoscrivarsi/ ancora dell'istessa maniera al fine di questo o di/ altro libro a cio deputato cossi con l'intervento co-/mune, et ogn'uno in particolare vengono alla/ determinatione delli capitoli presenti volendo in/ ogni modo obligarsi all'osservanza di questi subito/ che terminati saranno firmati dall'authorità de/ gli spettabili Giurati di questa preditta Città. Ultimamente/ conoscendo quanto vale l'aggiuto divino, e come/ non fia cosa quagiù di bono che non venghi secondo/ l'apostolo di la sù dal Padre: anco a questa parte/ havendo l'occhio l'onorata fratellanza ne invoca/ in prima il Sommo Dio l'Immacolata Vergine Sua Madre, Michaele l'Arcangelo e tutta la sacra/ caterva de Santi del Celo, elegendone di questi/ li Protettori particolari San Bartholomeo Apostolo, // e Santo Luca Evangelista l'uno che insegno dell'-/essere stato scorticato (vera parte dell'essercizio loro)/ rappresenta il cortello, e l'altro per havere in custodia/ il bue animale dal quale essi loro sortiscono il nome/ e ne versano principalmente operando l'officio.

c. 75v

Dell'Elettione di due Deputati, et
un Tesoriere. cap. 1

Conforme all'osservanza delle varie comunità elegge/ la fratellanza de Bucceri i soi capi, cioè a dire due/ Deputati con aggiun-

gere un Tesorere da crearsi, / e mutarsi due volte l'anno come la festa di San/ Bartolomeo Apostolo, e nella prima domenica/ di Quaresima ne quali giorni uniti tutti, o/ la maggior parte in una Chiesa precessa la matina/ una solenne Comunione et invocato lo Spirito Santo / s'eleggeranno a voce per mano di un Reverendo Sacerdote, / A prima si leggerà il presente Capitolo, secondo sarranno/ chiamati tutti per nome e rispondendo coloro/ che si ritroveranno presenti si notificheranno, / se vene sono, quei tali che non concorrono all' -/ufficio seguirà immediatamente l'elettione de/ Deputati et ogn'uno sarà a dare la sua voce/ nominando a due differenti insino a tanto// che finiti, quelli due a quali haverà sortito/ il maggior numero di voti, costoro sarranno li/ Deputati. Similmente per il thesorere ciascheduno/ nominerà uno, e il più nominato sarà il tesorere/ creato./

c. 76r

Occorrendo parità nelle voci, cossi de Deputati/ come del Tesorere possa il sacerdote se sarà bastate/ di togliere la differenza soggiungere il suo voto, ad/ uno delli nominati cui meglio li paresse altrimenti/ li torneranno a dare una altra volta li voti come/ di sopra./

Non concorre ne all'uno ne all'altro officio persona/ che non si sia sottoscritta secondo la forma del/ Capitolo VII nepure quella tale che si trova per/ qualche modo debitrice della cassa se prima/ non costa havere dato l'intera sodisfattione; Non li tratti di conferma o per l'uno o per ambedue/ li deputati più d'una volta tanto il solo tesorere/ potrà essere confermato per più volte a volontà/ degli elettori./

Finalmente per darli il possesso cantato il Te Deum/ laudamus si li consigieranno di subito dagli/ ufficiali passati li chiavi con i Capitoli et/ ogn'altro con onesta cerimonia sarà a promet-// terli la dovuta obediencia./

c. 76v

Dell'officio delli Deputati Cap. II

Sarà cura delli Deputati come capi havere l'occhio/ all'occorrenza cossi universali come particolari/ della comunità cioè il vedere se s'attenda all' -/osservanza de Capitoli et osservare esse-

guire/ il preteso fine circa l'aggiutare i compagni biso-/gnosi havendone essi Deputati l'ampia facultà di spendere per servitii tali il denaro della cassa/ si come per ogn'altra opera pia benvista/ o da per loro o per le consulte conforme al capitolo VIII/.

Ma quanto particolare appartiene all'ufficio loro/ si è che d'ogni settimana il venerdì dividendoli fra/ loro il travaglio ne vadano a riscuotere l'infra-/scritte tasse mettendovi tutta la diligenza per/ fare che non manchi o il Bucciere, o altra persona/ appartenente dal dovuto pagamento. Per la qual/ cosa si concede ad essi Deputati potestà di spegnorare/ da per loro a quel tale quale mostrerassi renitente/ conforme all'obbligo che tiene per l'accordo dell'-/atto sopra nominato.// Si noteranno a questo fine i nomi di tutti, e le partite/ che riscuotono consegnando ogni cosa minutamente/ al Tesorere./

c. 77r

Dall'ufficio del Tesorere
Cap. III

Il Tesorere fattali prima la publica nota di tutta/ la somma li viene consegnata in prendere l'ufficio/ farà quella firmare dalli tre officiali passati./

A questo fine tenerà una cassa con tre chiavi/ l'una per se stesso e le due per li Deputati, in questa cassa si conserveranno i denari della comunità/ la quale dovendosi aprire ci interverrà necessaria-/mente la presenza di tutti tre gl'officiali./

Non possa il Tesorere del detto denaro spendere partita/ quantunque minima se non quanto li viene/ comandato dalli Deputati che pertanto farà un/ libro degli introiti et essiti, ove giornalmente note-/rassi cossi le partite consegnate come quelle spese./

Della Tassa principale delli
due grani. Cap. IV

Per tanto per havere l'opre bone a mantenersi/ e questo monte cossi cominciato ne possa conti-/nuare a far progresso. Si statuisce d'accordo// comune tra tutti che si debbano a questo fine/ pagare alcune tasse o più presto elemosine/ secondo le condizioni et ordine infrascritto./

c. 77v

Primariamente per ogni testa di bestiolo macellato/ intendendo Porci. Buoi, Ienchi. Vacche e simili/ s'hanno da pagare da quel Bucciere che lo disfazzi/ e venda grana due solamente nonostante essere/ più compagni: Il qual denaro s'haverà da pagare il cassiere a conto della sua compagnia. Il che istesso s'intende della Bestiame morta/ di fori ma portata a macellarsi nella nostra/ Bucceria./

E obbligato a questa si come all'altre tasse ogn'-/Bucciere forastere quante volte essercitasse/ l'ufficio nella nostra/ città./

Similmente qualsivoglia de nostri per quelli/ porci ch'occorre vada a scannare in altra/ parte o casa fori dalla Bucceria./ Et infine qualunque persona tiene tale ufficio/ di macellare carne facendo mercantia circa/ il comprarne e vendere ancorche non venghi/ descritto con questo nome di Bucciere. Questi/ tali e simili si intendano fatto posti al presente// Capitolo a quali saranno li Deputati istessi nelle/ loro botteghe, e ciò eserciteranno per riscuotere/ il detto denaro./

c. 78r

Dell'Altre Tasse particolari
Cap. V

Il Caudumaro per ogni Caudume facta la settimana/ delli sopradetti bestioli habbia da pagare il Venerdì/ agli istessi Deputati solamente un grano o perse/ o a nome della compagnia essendo più compagni./

Per l'istessa caudume sodisfarranno il suo grano ancora/ coloro che macellassero in parte diversa dalla bucceria/ quelle volte però succede esporre la detta caudume a/ vendere./ Le Barracche de carneri si fanno nella settimana santa/ siano obligate all'istessa tassa ciascheduna per tari/ tre. Passato il detto tempo s'alcuno sfaccesse de gl'-/ istessi carneri che li fossero nella festa restati non/ s'intenda obligato a nulla ma se ne venda partita/ di novo allora debbia pagare a raggione di tari tre per/ cento; ne meno di questa tassa benche ne sfazzi minor/ somma che non arrivasse al detto numero di cento./

Le Barracche delle capre quali cominciando dal primo/ d'Agosto si terminano a mezo settembre s'intendano/ ancora ogn'una di queste dovere alla detta cassa tari/ sei una volta tanto per ogni stagione.//

Fine della detta Tassa
Cap. VI

c. 78v

Serviranno li detti Denari a farne un monte per soccorso/ di qualsivoglia compagno, cossi dell'anima, come del/ corpo: Di questo per quando si ritrovasse infermo, carcerato/ o d'altra maniera bisognoso per aggiutarlo secondo la/ facoltà dello stato allora presente, anziche occorrendo/ la morte non permettere sia seppellito a monte di pietà,/ e dell'anima, per farci celebrare di subito sette Messe./ Sperando ancora con la Deo Gratia per l'avenire molti-/plicata l'elemosina applicarla insieme ad opere/ più fruttuose./

Porrà servire ancora l'istesso denaro per honore/ di tutta la fratellanza insolennizare prima la/ festa di santi suoi protettori, doppo in qualche altra/ festa occorrente, o opera conveniente intendendo/ il tutto che non concorrono spese troppo esorbitanti./

Et infine in caso di bisogno d'essa fratellanza per/ aggravio fatole a nome di tutti potendosi difendere/ con lite, o per altra via che para più bene, et espe-/diente./

Processe di patto comune, che dal giorno della publi-/catione delli presenti Capitoli, sino alla festa/ di S. Bartolomeo dell'anno sequente 1633.// tutto quel denaro che entrirà in detta cassa non si/ possa diminuire ne spendere etiam dio con l'authorità/ di tutti gli ufficiali per qualsivoglia servitio benche/ necessario e d'importanza ma più presto in simile/ caso l'habbiano a tassare di novo tra di loro, e questo/ per potere tuttavia la detta somma moltiplicarsi/ acciò poi se ne possa prevalere in miglior como-/dità./

c. 79r

Di dovere ciascheduno notarsi
al libro. Cap. VII

Pertanto aggredendo essa fratellanza il fare partecipe/ del beneficio ciascheduno Buccere seco compagno con/ intentione di soccorrerlo nelli suoi bisogni vuole che/ ogn'uno sia notato al libro qualmente ancora/ alla presente opera, cossi si consenta che dalla festa/ di S. Bartolomeo dell'anno corrente 1632 sino al/ giorno d'esso santo dell'anno vegnente 1633 sia/ libero a qualun-

que (intendendo da soli bucceri,/ et abitanti in questa città) lo
scriversi a tale/ effetto senza dovere pagare cosa alcuna, Dal detto/
tempo in poi per lo spatio d'anni diece che sarà sino/ all'anno 1643
volendo alcuno notarsi del modo/ predetto li bisogna depositare
nella cassa tari quindeci, // e passando il detto tempo onza una, al-
trimente, non/ pagando tal somma in niuna maniera vengano
detti/ tali a partecipare del presente beneficio. Avertendo che que-
sto s'intende oltre la grana due e l'altre elemo-/sine già determi-
nate, alle quali ciascheduno resta/ sempre obbligato con tutto che
non sia scritto del modo/ nel presente Capitolo specificato.

c. 79v

Del modo de Parlamenti

CAP. VIII

Ma per passare le cose senza passione alcuna, si/ ordina che
soccedendo negotio dubio, ed importanza/ tante volte non si
possa la cosa determinare, se/ non con farne parlamenti, e con-
sulte, nelle quali/ intervenendo prima gl'officiali, e poi gli altri tutti
unitamente, potrà ogn'uno in particolare dire/ il suo parere, tal-
mente che essi officiali non habbino/ da terminare un niente per
forza, et adempire/ la sua volontà contro la sentenza degl'altri,
ma/ si habbi da eseguire quel tanto, che ne sente/ la maggior
parte delle voci./ Nelle consulte si potranno ancora proporre,
(s'occorresse) li defetti degli officiali appartenenti/ all'ufficio, et
insieme di ciascuno degl'altri // intanto che se costasse defetto par-
ticolare, e troppo grave/ in detti officiali, o alcuno di loro: possa al-
lora la fratellanza/ ragunati tutti procedere a cancellare dall'ufficio
creando/ in caso simile a terze persone sino al tempo determi-
nato/ della creatione de novi officiali, cossi contro gli altri se/ il de-
fetto sarà giudicato per tanto grave procedere ancora/ a privarli del
sopradetto beneficio./

c. 116r

Circa il doversi dare conto da gli officiali

CAP. IX

Resteranno obbligati li deputati deponendo l'ufficio/ render
conto alli novi deputati di tutto quello e quanto/ s'ha fatto a suo

tempo, cossi delli denari rescossi come/ di quelli spesi d'ogni cosa minutamente, e per legitima/ occasione, intanto che se si ritrovasse partita alcuna/ mancante, o spesa giudicata per comune consenso lafatta/ in caso tale siano costretti sodisfarla de proprio essi deputati./

Il Tesorere insieme mostrerà a gli stessi novi ufficiali/ il libro dell'introito, et essito fatto al suo tempo et/ insieme, consegnerà per darsi il Tesorere novo la cassa/ della moneta e la sua chiave numerandoli la somma/ che si troverà sino ad un picciolo, della quale se ne/ farrà la pubblica nota al principio del suo libro autorizzata come di sopra il detto novo Tesorere./

Di dove fabricare l'altare a San Bartolomeo
Apostolo, e Santo Luca evangelista
CAPITOLO X

E per essere ogn'opera ordinata, et indirizzata// al divino culto esercito promette unitamente/ essa fratellanza fabricare per l'avvenire un Altare/ a S. Bartolomeo Apostolo e S. Luca Evangelista suoi/ Santi protettori con sollennizzare la festa di ambi/ dire di messe, apparati, che altro si ricerca, sempre conforme lo stato per allora presente. Protestandosi per adesso non intendere col presente Capitolo pregiu-/dicarsi per obbligo alcuno o di termine di tempo,/ o di altro circa il modo, ma solamente doverlo/ effettuare di spontaneo volere, a suo tempo, e con sua/ commodità/.

Di aggiungere o cancellare alli presenti Capitoli
CAP. XI

Essendo sempre mai il giudizio dell'huomo molto/ imperfetto, talmente che rare volte può essere sicuro/ avere accertato la verità, conoscendo assai bene l'istessa/ fratellanza tutto questo: Vuole per il presente essere riser-/barsi tutta potestà di potere per l'avvenire aggiun-/gere, mutare, diminuire, e cancellare alli presenti/ Capitoli quel tanto che li paresse per allora più/ espediente di essere aggiunto, mutato, diminuito,/ e cancellato con protesta di

non fare pregiuditio/ a persona alcuna e compatto in caso di tali mutanze/ che li debbia soccorrere la sentenza di tutti, o almeno// le tre parti di coloro, quali in tempo tale si ritrove-/ranno e non altrimenti, sempre però da firmarsi/ da spettabili Giurati./

c. 117r

Confirmatione delli presenti Capitoli
CAP. XII

Infine per havere li presenti Capitoli tutta quella forza/ e facultà quale si ricerca a potere obligare; acciò/ siano communemente osservati da tutta la ragunanza/ de Bucceri da l' hora della confirmatione in poi: oltre/ l'essere come di sopra convenuti unitamente nell'-/Atto dell'accordio in Notaio Andrea Bascone die etc. venno/ per la presente aggiuntamente tutti, e ciascuno distintamente a sottoscrivere il suo nome della maniera/ sequente./

In primis./

Presentantur registrantur et exequantur Salvis.

Gieronimo Plicio Barone di Santa Anna giurato.

Francesco lo Curto Barone giurato.

Vito morana barlotta giurato.

Don francesco Sieri pepoli Barone di Rabbici giurato.

Die 4 Maii prime Indictionis 1633.

Presentate acta officii spectabilium Iuratorum Regius consiliariorum/ huius Invictissime Civitatis Drepani et demandato supradictorum spettabilium/ Iuratorum quod presententur registrentur/ et exequantur etc. Salvis ut etc./

Notarius Andrea Bascone magister notarius// Preludii al nono Capitolo. Circa il farne il Proprio Cilio e cose, a quello appartenenti. Non meno prevale l'ufficio del Macellare nella/ necessità et utilità insieme n'apporta al mondo,/ conforme più a lungo nel Proemio de nostri Capitoli,/ che nell'antichità e virtù di religione parimente/ né trae da suoi Autori quasi da principii dell'Istesso/ mondo. Fu ella al volere di tutti, sicome in esso premio,/ fondata da quei primi Padri, che cominciarono a sacri-/ficare le vittime a Dio anzi dal medesimo Dio, che/ tanto ne comandava, e trascorsa in oltre dopo/ degne persone, pervenne a quel tempo quando Abramo padre, per compirne col celo, condotto/ il giovane Isacco e legatolo sopra del monte, non/ restò di maneggiare il cortello, e

c. 117v

stette (quantunque dolente) a terminare il colpo mortale sul collo/
del amato figlio senonchè vietatone, come crudo, un sacrificio
tale, ne altro preteso il benigno Iddio/ più che l'obediencia, felli al-
lora comparire balante/ Agnello, in segno ch'i soli animali saranno
le/ vere vittime a lui da sacrificarsi. A si nobile/ fondamento ap-
poggiati adesso i nostri Macellari, o vero Bucceri, e come seguaci
di quello pregiandosi// col sacrificare le tante specie di bruti in ser-
vizio/ dell'humano geno, doppo redotta l'arte loro, come/ dove
ben si vede ne presenti Capitoli ad honotata fratel-/lanza, godono
hoggi passarla a degno titolo di consolato,/ stante che richiedi dal-
l'Illustrissimo nostro Senato, con imitarne/ il resto dell'Arti, e
honorevoli Mastranze, volessero/ formare il proprio Cereo, seu
Cilio, non stimandosi/ inferiori degl'altri, si sottomettono di co-
mune volere/ alla data Ubedienza, e nova sottoscrizione del pro-
prio/ nome dopo l'obligatione in et al luogo assegnato/ dall'I-
stesso Senato, cossi ergendo l'Insegna d'un/ Abramo sacrificante
n'assegnano il resto del carico/ a suoi due Consoli, che prima dice-
vansi deputati,/ sempre presenti, che tengano questi il pensiero
d'-/addobarne al giorno determinato il detto Cilio/ non meno ho-
norevole de gl'altri per accompa-/gnarlo poscia nell'hora della
detta processione/ insieme con l'assemblea de compagni, il quale/
Cilio s'habbi ogni volta a suo tempo da consegnare/ per conser-
varlo al Consolo più giovane da novi eletti,/ nella fatta mutanza
d'officiali, appresso de/ Capitoli e delle chiavi, conforme al tenore
del Capitolo/ primo./

c. 118r

Ma per quanto importa alla fondattione, e mante-/nimento del
predetto Cilio, s'aggiunge con l'intervento// di esso Illustrissimo
Senato, come nono Capitolo./ Prima che il tempo dell'officialatio
si dilunghi/ ad una volta l'anno a paro de Consoli dell'altre/ ma-
stranze, nonostante quello ristretto nel Capitolo/ primo a due
volte, e ciò esequirassi la prima Dome-/nica di Quaresima, come
giorno più sbrigato/ paressi circa l'ufficio, e quando appunto la
chiesa/ connette le lettioni d'Abramo padre d'Isacco, l'-/Insegna
pretesa dall'arte, il luogho che con-/vengano necessariamente in
una chiesa, per ora/ a loro arbitrio, ove precesse le dovute cerimo-
nie/ termineranno quanto del resto si comanda/ in detto Capitolo
primo./

c. 118v

Secondo che tutti bucceri si sono già notati a/ libro, hoggi in-

nante detto del Consolato, secondo/ la forma del Capitolo VII habbino l'istessi a/ devenire ad obligarsi per acto da formarsi con l'-/authorità dell'Istesso Illustrissimo Senato talmente/ che dissentendo alcuno dell'attesa obligattione,/ s'Intenda non potere questo tale esercitare,/ eseguitare l'ufficio di Buccere sotto pena/ di onza una et tari uno, d'applicarsi inservitio/ del proprio Cilio, e quanto avanza, si di questa// come delle pene seguenti inservitio del Monte statuto/ conforme al tenore del Capitolo VI./

c. 119r

Terzo le barracche de Carneri, si fanno la Pasqua/ di Resurrectione, quantumque si dica nel capitolo/ V. essere loro obligate, a soli tari tre s'intende/ hoggi innante alterata la somma a tari sei l'anno,/ più a quelle delle Capre di Agosto, Di più che/ terminate le dette barracche non possa quel tale/ c'habbi fatto l'ufficio del macellare passato il detto/ tempo, continuare poscia quello in alcuna parte/ della Città, se non che le conditioni d'appresso e sotto/ le pene seguenti./

Pertanto si conferma per Quarto, quel patto apposto/ nel Capitolo VIII di non potere hoggi innanti Bucceri,/ o altri fora la nostra professione, che non siano notati/ al libro predetto del Consolato maneggiare ferri, et/ istromenti dell'arte, per exercitare il nostro/ officio, che non accorran prima per la licenza/ de nostri Consoli con pagare l'onza una et tari uno/ dovuti comunemente come sopra nell'Istesso/ Capitolo altrimenti facendo da pagare onze due/ in pena, onza una al mantenimento del proprio/ Cilio, et onza una ad arbitrio d'esso Illustrissimo Senato,/ oltre l'obligattione di dovere ascrivarsi// come si detto./

c. 119v

Quinto circa coloro, quali assistono a pigliare/ i denari nelle casse, nel vendere nella nostra carne,/ che questi non siano compagni alle mercantie/ col proprio buccere fori dell'Arte, overo particolari/ che si pagassero del detto affare, senza prima/ la licenza d'essi nostri Consoli, altrimenti pro-/vandosi l'uni ed altri sottoposti alla pena d'-/onze due, come di sopra./

S'eccezzuano però si dall'una, come dall'altra/ Regola, i figli similmente, et i Garzoni/ dell'arte, a quali ambedue viene libero ascri-/vendosi, senza che paghino la detta onza una/ et tari uno, potere esercitare, il maneggiare de ferri,/ attendere a macellare, assistere alla cassa predetta/ del denaro, e quanto si conosce appartenere al/ nostro officio./

Ihesus/

Supraditta Capitula ad formam superius dispositam confirmamus,/ et approbamus./

Giovanni Maria homodei Giurato./

Mario ferro Giurato./

Palascino crapanzano Giurato./

Don Vincenzo Riccio Giurato./

Idcirco hodie presenti pretitulato die lecto patefacto// et declarato per me Notaio Infrascritto toto tenore et conti-/nentia proximorum preinsertorum Capitulorum et toto/ eo quod continetur in eis in vulgari eloquio et sermone/ pro ut facent Sebastiano de Venza, Ioseph Paladino,/ Ioseph Mistretta, leonardi gulpitta, Ioseph honorato,/ Francesco Murfino, Hieronimo lazzarino, Ioanni lo xanino,/ filippo guarnotta, Iacobo coxia, Alberto billina,/ Natale billina, grispina columbia, Valerio Virgiglio,/ Martino de Abbati, Alberto xanino, Ioseph Calvino,/ Iulio de Catania, leonardo de Imbaoca alias Malizia,/ Battista de lisi, Mario de Arena, hieronimo Colmuni,/ gasparo Murfino, Francesco Vaccuzzo, et Iosaphat de lisi/ mihi etiam Notaio cogniti presentibus et per eos bene et optime,/ Intellectis ut dixerunt renunciantes etc. sponte ratiphica-/verunt et ratiphicant laudaverunt et laudant ac/ plenisse confirmaverunt et confirmant iuxta sui seriem/ continentiam et tenorem ac se obligaverunt et obligant/ et promiserunt et promictant obedire et observare omne/ id totum quic quid et quantum continetur et apparet/ in dictis preinsertis capitulis iuxta sui seriem continentia/ et tenorem pleniorum optima linea utque ad/ ultimam pro ut iacent singula singulis ad unguem/ se referendo etc. et non aliter nec alio modo presentes etc./

c. 120r

In super prefati persone et buccerii nominati ut supra ultra/ li sopradetti preinserti capitoli et augumento de Capitulo/ VII di non potere hoggi innanzi bucceri o altri/ fra la professione, che non siano notati al libro/ del Consolato, maneggiari ferri et istromenti dell'-/arte per esercitare l'ufficio di bucceri che non/ accortano prima per la licenza delli consoli/ con pagare unza una et tari unodovuti comunemente// come appare nell'istesso Capitolo VII altrimenti/ facendo da pagare onze due in pena di applicarsi/ cioe unza una ed arbitrio dell'illustrissimo Senato oltre/ l'obligatione di dovere ancora ascrivarsi/ come si è detto di sopra, et dando li

c. 120v

detti consoli/ licenza alli detti personi senza che prima/ havessero pagato l'onza una et tari uno come si/ è detto di sopra che in tal caso detti consoli/ siano obligati pagari detta onza una et tari uno de/ proprio et non altrimenti ne in altro modo, et questo/ per benefisio et per maggiormente detta professione/ seu arte di bucceri potersi sustentare et succe-/dendo il caso predetto si pozza ad istanza del/ Thesorero che in quel tempo sarra contra detti/ consoli controventori al presente Capitolo cantare/ executione per il pagamento di detta unza una/ et tari uno quali sono obligati pagari de proprio come/ si è detto di sopra et non altrimenti ne in altro/ modo renunciando etc./

Que omnia etc. sub hypotheca etc. cum refectioe etc. et/ fiat ritus et exceptio... in persona et bonis et variari/ possit etc. adversus quem etc. non possint se opponere etc./ quinprius etc. et pignora vendantur ad discursum etc./ renunciando etc. ac beneficio renunciando.

Et preditta actendere etc./

Iuraverunt etc./

Unde etc./

Testes Albertus stinchuni, Magister Ioseph Pettinato,/ et Magister Ioseph franciamuri cives Drepani.

Die Trigesimo Primo Iulii Sexte Indictionis
Millesimo Septingentesimo quinquagesimo octavo

c. 240r

Cum anno 1752 sub die 19 Decembris fuerint/ a Laniis sive Bucceriis huius urbis Drepani e for-/mata et revocata infrascripta Capitula artis Lanio-/rum sive Bucceriorum ea que sub die 24 Ianuarii/ prime Indictionis 1753 presentata et registrata pones/ acta officii regii magistri notario Illustrissimus Senatus Regie Curie ur-/bis predictus tenoris sequentis videlicet/.

Capitoli della Maestranza delli Bucceri/ riformati nell'anno 1752 prima Inditione/.

Jesus Maria Joseph

In Trapani li 19 Dicembre 1752. Perché nell'-/anno 1726 per l'atti del fu notario Francesco Amico/ fu della Maestranza delli

Bucceri di questa Città/ di Trapani fatta ratificare dalli loro Capitoli registrati/ nell'ufficio di questo Illustrissimo Senato sotto li 4 Maggio/ 1633 fra li quali nel decimo Capitolo si a la suddetta/ Maestranza riserbata la potestà tutta di potere/ aggiungere, mutare, diminuire, e cancellare alli/ medesimi quel tanto potessesi per l'avvenire/ conoscere più espediente d'essere aggiunto, mutato/ diminuito e cancellato, perciò sembrando oggi alla/ riferita maestranza molto profittevole la riforma/ d'alcuni d'essi Capitoli per potere maggiormente/ spiccare un tal arte per sciogliersi ogni equivoco/ qual in quelli possa contenersi si è stabilito far-/si la presente riforma del tenor che siegue./

1. Et primariamente osservandosi in detti Capitoli/ la creazione delli Deputati e Tesoriero da crearsi/ secondo la forma nell'istessi prescritta al numero// essendosi già affatto tolta una tale os-/servanza di Capitoli giacche invece di crearsi/ sudetti Deputati si anno soluto eligere dall'Illustrissimo/ Senato quattro Consoli Maestri di sudetta arte/al sudetto Illustrissimo Senato benvisti, però quanto in/esso primo Capitolo si dispone per quello solo/ riguarda al punto di conferma d'essi, s'intenda/ pure disposto, e da osservarsi per detti Consoli/ non dovendo concorrere a tale officio persona/ che non sia sottoscritta in quelli o pure che/ qui non verrà a sottoscrivarsi, o che si trovasse/ debitrice della Cassa, se prima non costa aver/ data l'intiera sodisfacione./

c. 240v

2. Secondariamente quanto si contiene nel se-/condo Capitolo di facultà accordata alli sudetti/ deputati s'intenda la medesima per la presente riforma attribuita alli riferiti consoli./

3. Terzo che per quanto nel terzo Capitolo s'osserva/ per il Tesoriere non essendo stata più in uso una/ tale creazione, sii e s'intenda per l'istessi Con-/soli, dovendo loro essere la cura di tenere il/ conto d'introito ed esito, restando però in loro/ arbitrio il poterlo eligere colla condizione di non/ potere grano alcuno spendere senza l'espresso ordine dell'istessi Consoli./

4. Quarto che in quanto riguarda alla Tasse o siano elemosine che sono descritte da pagarsi/ nel quarto libro d'essi Consoli s'intendano// queste risolute: cioè che per ogni testa di/ bestiolo macellato intendendosi Porci, Bovi, Gen-/chi, Vacche e simili, s'abbia da quel Bucciere/ che la disfazzi a pagare grana 12 per ogni bestio-/lo macellato e per il Caudumaro grana sei per/ ogni Cau-

c. 241r

dume; per li bestioli piccoli come Pecore,/ Capre, ed altro dovrà il Bucciero che li macel-/lerà sodisfare al Monte, o sia cassa di dett’-/Arte grana quattro, ed il Caudumaro grana due/ per ogni Caudume che venderà. Avvertendosi/ che per quello in detto quarto Capitolo si dice/ d’essere obligati a questa Tassa, siccome all’-/altre Tasse ogni Bucciero forastiere quante-/volte esercitasse l’officio nella nostra città per-/ciò non s’intenda d’oggi innanti di potere ogni/ Bucciero forastiere venire in questa città a/ macellare se prima non s’avesse qui passato/ Maestro col previo esame, ed arrollato nella/ Maestranza di questa per l’esame delli Con-/soli sudetti facienda con pagare onze due all’-/Arte per una volta tantum, oltre le riferite/ tasse, e pesi soliti conforme sotto si disporrà./

5. A quel effetto si stabilisce che non possa/ alcuno essere arrollato nel numero di indotti/ Buccheri e passato Maestro se prima non avesse/ fatto anni tre di Garzonato, e che prima non// avesse
c. 241v
pagato alla sudetta arte onze due pre-/cedente sempre l’esame da sudetti Consoli facien-/da, restandone però esenti di sodisfare le sudette/ onze due li figli delli Buccheri già passati Maestri,/ come anche non essere tenuti ad esame e Garzo-/nato sudetto tutti li sopradetti figli di detta Mae-/stranza siccome tutti li maestri forastieri esen-/ti come sopra del Garzonato, e soggetti solamente/ alla soluzione delle onze due e all’esame./

6. Avvertendosi parimente che niuno delli presenti/ Buccheri, o che in futurum si passassero potes-/se far compagnia con qualche Bottegaro, o/ altro cetò di persona, che non sia dell’istessa/ arte di Bucciero sotto pena di onze dieci d’-/applicarsi cioè onze cinque ad arbitrio del sudetto/ Illustrissimo Senato, ed onze cinque in beneficio della/ cassa di sudetta arte, conforme pare che occor-/rendosi passare qualcheduno Maestro di sudetta/ arte, questi non possa fare altro esercizio/ se non che la sola arte di Bucciere, in modo/ che esercitando doppo passato Maestro/ altra arte s’intenda allora et ipso facto/ cancellato dal rolo di sudetta Maestranza come/ anche dal numero d’esser privo d’ogni beneficio/ di quella, lo che pure s’intenda per quelli// che in atto fussero passati Maestri./
c. 242r

7. Per riforma al 6 Capitolo si addita che l’introiti/ si ricavano dalle sopra stabilite tasse dovessero/ servire per darsi ad ogni infermo decrepito, che/ non possa più travagliare, o di altra ma-

niera/ bisognoso della nostra arte, che fusse però pas-/sato Maestro grana diece per ogni giorno costan-/do della sua vera necessità, dovendosi però/ sempre dare li medicamenti necessari e Medico/ ad ogni Bucciero infermo, eziandio che non/ fusse bisognoso. Di più quante volte morisse/ uno delli detti Buccieri già passato Maestro,/ e fusse vero bisognoso di modo che non possa/ a sue spese seppellirsi, allora sia obligata la/ detta arte seppellirlo a sue spese nel Convento del Carmine, e nella sepoltura propria di detta/ arte con le spese della Parrocchia con farci/ anche celebrare le Messe in detto Convento con-/forme l'accordio fatto con ditta arte ed associa-/utura in forma etc. Siccome servir dovranno-/no che ogni qual volta accorresse che qualche/ figlia di detta Maestranza si dovesse maritare/ o farsi Monica andarina, seu terziaria di/ Casa, sia obligata la detta arte darci onze due/ in denaro contanti, con questo però che maritando// una figlia di detto Maestro, e poi morisse senza/ figli legittimi e naturali, allora le dette onze due/ s'intendano iterum acquistate alla detta arte,/ ben vero però che quanto si contiene di dovere/ anco detto danaro servire per defensione delle/ liti che a sodetta Fratellanza verranno fatte/ per aggravio a nome di tutti, ciò si abbia e debbia/ sentire ogni qualvolta, che sortisse lite in pro/ di sudetta Maestranza, e dell'arte tutta, non mai/ però per qualche lite in pro/ di sudetta Maestranza, e dell'arte tutta, non mai/ però per qualche lite ad aggravio particolare/ come sia di prosecuzione ò altro, se però un tal/ particolare ciò soffrisse per defensione dell'-/istessa arte, o per ricercare la utilità della/ medesima allora certo che si dovrà a questi/ contribuire quell'aggiunto fusse necessario in/ suo sollievo./

c. 242v

8. Con patto però che di tali beneficii goder doves-/sero quelli che avranno contribuito alla/ riferita cassa la solita elemosina di sovra/ tassata, altrimenti ne restino esenti, eziandio/ per qualche tempo che per qualche tempo/ contribuiva l'avessero, e poscia non l'avessero/ pagata./

Che per quanto nell'8 Capitolo si dispone// per li Deputati, ciò s'intenda d'oggi innanzi/ per li Consoli invece di detti Deputati, colla/ condizione che essendo li Consoli, quali stanno per/ deporre la carica renitenti ad esibire li conti/ conforme s'osserva in detto Capitolo 8° alli novelli/ allora questi possano costringere li passati a tale/ dazione di conti innanzi l'Illustrissimo Senato./

c. 243r

9. S'addita a sopradetti Capitoli di essere Gius solo/ privative spettante alla detta Maestranza/ il macellare qualunque sorta d'animali/ cioè Purcina, Bovina, Pecorina, Caprina, e/ quelli tagliarli e macellarli secondo richiede/ un tale officio, come anche della carne Porcina/ farne al solito la salsiccia magistribilmente/ e venderla al Pubbico secondo la massa da darsi/ dall'Illustrissimo Senato, come anche volendo far quella si possa da sudetta maestranza libe-/ramente fare per vendersi in grosso a vesica/ conforme allo solito di pratica senza avere/ molestia alcuna, ciò a riserva della/ compra e tagliatura di porci come nell'/infrascritto Capitolo Undecimo./

E se nel caso venisse qualche forastiere,/ qual prendesse il partito della carne di genco,/ quella del Porco per servizio di questo/ Pubbico, allora non si possa tal bestiame// macellare da altro Bucciare forastiere,/ se non che dalla sudetta Maestranza sola-/mentea cui privative spetta il sudetto Gius/ di macellare e tagliare, a qual effetto sia/ ogni uno arrollato in sudetta Maestranza per/ servizio del Pubbico con dovessi pagare al Bo-/ciero che macellerà e taglierà li soliti dritti/ di tari sei per tagliatura con rotoli quattro/ di sminuzzo per ogni cantaro nelli maiali/ e nelle Genchi rotoli cinque per cantaro/ secondo il solito./

10. Con che il sudetto Capitolo di non poter/ essercitare il Bocciero forastiere se non/ che prima pagati li dritti all'Arte, non abbii/ luogo caso fossero fatti venire per ordine/ dell'Illustrissimo Senato, e per tutto quel tempo che/ vorrà valersene per la buona amministrazione/ di quanto potrà occorrere./

11. Si addita, che li Bottegari che avranno le/ circostanze requisite per comprar e tagliare/ porci secondo lo stile questi nel caso volessero/ macellato qualche Maiale della sopradetta/ Maestranza siano tenuti ed obbligati pagare/ all'arte tari tre per ogni maiale che vorranno/ macellato, e tutto ciò secondo la sentenza// sentenza dell'Illustrissimo Senato li quali tari/ tre come sopra devono mettersi nella cassa/ della sopradetta Maestranza./

c. 244r

Chiarissimo Rosario Luparello mi sottoscrivo per nome/ e parte di Pietro Bruno, Antonio Barbara,/ Rosario Abbate, e Giuseppe Guaiana Consoli/ attuali per essi nonsapere scrivere; come pure/ di volontà di Carmine Spagnolo, Giuseppe Cani-/no, Gerolamo Forti, Giuseppe Barbara, Francesco/ Scio, Alberto campa-

niolo; Paulo Guaiana, Vincenzo/ Abbate, Leonardo Barbara, Leonardo Guaiana/ Alberto Bellina, Carmine Barbara di Giuseppe,/ Martino Abbate, Rosario Barbara, Pietro/ Spagnolo e di Salvatore Guaiana Bocchieri/ che non sanno scrivere e come di loro Procuratore/ confermo come sopra./

Io Domenico Barbara confermo come sopra

Io Carmine Barbara confermo come sopra

Io Antonio Luparello confermo come sopra

Iesus Provenzano [...]

Enrico Amodei Senatore

Ruggero Maria Sieri Pepoli Senatore.

Francesco Cipponeri Senatore//

Pietro Nobili Senatore.

c. 244v

die 24 Ianuarii prime Indicionis 1753

Presens penes acta officii regii magistri notarii Illustrissimus/ Senatus huius urbis Drepani Regie Curie de mandato/ dictorum Spectabilium Don Enrici Omodei, Don Ruggerii/ Maria Sieri Pepoli, don Francisci Cipponeri et/ don Petri de Nobili Senatorum Illustrissimus Senatus/ preditti [...] quos fuit provisum ut supra etc./

Notarius don Michael Amico magistro notario Loco sigilli.

Et volentes modo infrascritti Lanii sive Buccerii/ [...] capitula formata et renovata rathi-/ficare, laudare, et abbrobare ea propter/ ad infracturam approbationis et rathificationis/ actum devenire decreverunt etc. ut deveniunt/ modo et forma [...].

Propterea hodie premissis die lecto, patefacto/ et declarato prime infrascriptum notarium tamquam/ Personam Publicam toto tenore, serie, et contentum [...]. Capitulum, et toto eo quod continetur in eis in/ vulgari eloquio et sermone de verbo in verbum/ et a prima linea usque ad ultimam etc. ut iacent/ Carmelo Spagnolo, Petro Bruno, Antonio Bar-/bara, et Ioseph Nolfo uti quatuor Consulibus/ eorum artis Laniorum ac Vincentio Abbate, Ioseph/ Barbara, Petro Spagnolo, Carmelo Barbara/ Minori, Ioanni Scio, Bernardo Campaniolo, // Francisci Scio, Rosario Abbate, Alberto Campa-/niolo, Ioseph Canino, Paulo Guaiana, Hieronimo/ Forti, Stephano Impagliata, Rosario Barbara,/ Ioseph

c. 245r

Barbara, Domenico Barbara, Leonardo/ Barbara, Ioseph Guaiana, Alberto Bellina,/ Alberto Spagnolo, et Petro Fiumana singulis con-/stituentibus predictam Artem Laniorum huius predictae/ Urbis presentibus et dicta Capitula audientibus [...] percepta et audita in eorum et [...] perfectam memoriam ut [...] modo etc./

Ideo ipsi met Carmelus Spagnolo, Petrus Bruno,/ Antoninus Barbara, et Ioseph Nolfo Consules/ preditti, et Vincentius Abbate, Ioseph Barbara, Pe-/trus Spagnolo, Carmelus Barbara minori, Ioannes/ Scio, Bernardus Campaniolo, Franciscus Scio, Rosarius/ Abbate, Massimus Abbate, Albertus Campaniolo,/ Ioseph Canino, Paulus Guaiana, Hieronimo Forti,/ Stephanus Impagliata, Rosarius Barbara, Ioseph/ Barbara, Dominicus Barbara, Leonardus Bar-/bara, Ioseph Guaiana, Albertus Bellina, Albertus/ Spagnolo et Petrus Fiumara cives huius urbis/ Drepani mihi notario cogniti presentes coram nobis sponte/ vigore presenti et omni alio modo nomine et modo quibus/ meus validius ob efficacius de iure vel de facto/ substineri potuerunt et possunt supradicta/ preinserta Capitula registrata et presentata penes/ acta officii regii magistri notarii predicti Illustrissimus Senatus Regie Curie/ de verbo ad verbum, et a prima linea usque/ ad ultimam prout iacent, rathificaverunt// et rathificant, laudaverunt et laudant, approbave-/runt et approbant, et plenissime confirma-/verunt et confirmant ac espressa contenta-/verunt et contentant, et [...] ea rathi-/ficavit, et rathificat, laudavit et laudat, approbavit,/ et approbat ac plenissime [...] se/ contentavit et contentat de omnibus et singulis/ in proximis superioribus preinsertis Capitulis [...] adientis et expressatis, ac se obligaverunt et obligant/ et quibus eorum se obligavit et obligat ad omnia/ et singula que continentur et apparent in dictis/ proximis Capitulis preinsertis eiusdem artis Laino-/rum singula singulis et non aliter etc./ que omnia etc. sub [...]

c. 245v

et predicta auctoritate etc.

Iuraverunt etc.

Unde etc.

Testes Don Antoninus Stinco, don Ioannes/ Bonomo, et don Bartholomeus Daidone/.

Carolus Cutiona me subscribo nomine et pro parte Car-/meli Spagnolo, Petri Bruno, Antonii Barbara et/ Ioseph Nolfo Consu-

lum scribere nescientium et de/ eorum voluntate confirmo ut supra etc./

Didacus carpitella me subscrivo nomine et pro parte omnium supradictum/ personarum scribere nescientium et de eorum voluntate confirmo ut supra/.

io pietro Spagnolo chonfirmo chome sopra.

io stefano Impagliata confirmo come sopra.

io pietro [...] sottoscrivo como sopra//

io domenico barbara confirmo come sopra.

c. 246r

NOTA BIBLIOGRAFICA

(¹) ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI, not. Antonino Russo, vol. 11176, c. 74r.

(²) A.S.T., not. Francesco Amico, vol. 12197, c. 732r.

(³) A.S.T., not. Carlo Patrico, vol. 13715, c. 240r.

M. SERRAINO, *Trapani nella vita civile e religiosa*, Trapani, 1968.

A. TRAINA, *Voc. Siciliano-Italiano*, Palermo, 1868.

G. PICCITTO, *Voc. Siciliano*, Catania-Palermo, 1977.